



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute e
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Dipartimenti Farmaceutici
AA.SS.LL.

A Federfarma Campania
A Assofarm Campania

E per il loro tramite
A tutte le farmacie di comunità

Oggetto: Indennità di residenza farmacie rurali – Art. 17 ACN – Termine presentazione istanze alle AA.SS.LL.– Biennio 2026–2027

In riferimento all'oggetto, con nota prot. n. 0117034 del 12.02.2026, lo scrivente Settore ha richiesto alle ASL di acquisire dalle farmacie interessate la trasmissione dell'apposita modulistica entro il 28 febbraio 2026, al fine di acquisire un quadro conoscitivo preliminare utile alla programmazione regionale e alla predisposizione degli atti necessari all'aggiornamento della disciplina dell'indennità di residenza per le farmacie rurali.

L'indennità di residenza trova fondamento nell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e nella Legge 8 marzo 1968, n. 221 ed è disciplinata, per quanto concerne i criteri di determinazione e le modalità di attribuzione, dall'art. 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, nonché dalla normativa regionale vigente, tra cui la L.R. n. 18/2023. L'art. 17 dell'ACN ha ridefinito i criteri per l'attribuzione dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, introducendo un nuovo sistema basato su parametri oggettivi di ruralità e disagio e su un indice sintetico determinato sulla base del fatturato complessivo ai fini IVA, della popolazione della località, della distanza dal capoluogo di provincia e del numero dei turni notturni effettuati nell'anno di riferimento. Il termine del 28 febbraio 2026, indicato nella citata nota regionale, era finalizzato a consentire alla Regione l'avvio della fase istruttoria e la raccolta dei dati necessari alla stima del fabbisogno finanziario regionale e alla successiva definizione dei criteri di riparto delle risorse, in coerenza con il nuovo sistema previsto dall'art. 17 dell'ACN e con la normativa regionale vigente in materia di farmacie rurali.

A seguito della fase ricognitiva e istruttoria avviata e nelle more della definizione della nuova disciplina regionale che dovrà regolare la corretta allocazione delle risorse economiche destinate all'indennità di residenza, si rende ora necessario procedere alla formalizzazione delle istanze da parte delle farmacie interessate, ai fini del riconoscimento dell'indennità di residenza per il biennio 2026–2027.

Pertanto, al fine di consentire alle Aziende Sanitarie Locali la conclusione delle istruttorie, la chiusura del procedimento amministrativo e la conseguente determinazione del fabbisogno finanziario regionale, nonché la successiva ripartizione delle risorse disponibili per il biennio 2026–2027, le farmacie interessate dovranno presentare apposita istanza alle AA.SS.LL. territorialmente competenti **entro e non oltre il 31 maggio 2026**.

Le istanze devono essere presentate secondo il modello di domanda allegato alla presente e dovranno essere corredate:

- dalla certificazione del Sindaco attestante il numero di abitanti della località/frazione/comune in cui è ubicata la farmacia;
- da autocertificazione relativa agli ulteriori parametri previsti dall'art. 17 ACN (fatturato complessivo ai fini IVA relativo all'anno 2025, distanza dal capoluogo di provincia, numero turni notturni effettuati nell'anno di riferimento).

Il modulo, debitamente sottoscritto, dovrà essere inviato alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente tramite PEC e, per conoscenza, alla Federfarma provinciale e all'Ordine professionale provinciale di riferimento.

Le Aziende Sanitarie Locali provvederanno alla relativa istruttoria, verificando la completezza delle istanze e la coerenza dei dati autocertificati. Infine, a lavori ultimati, le ASL trasmetteranno alla Regione i dati riepilogativi secondo format prestabilito che si trasmetterà successivamente.

Il Dirigente UOS
Dott.ssa Francesca Futura Bernardi

Il Dirigente Settore HTA-Accreditamento
Dott. Ugo Trama

ALLEGATO -DOMANDA

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI RESIDENZA - FARMACIE RURALI (Art. 17 ACN - Biennio 2026-2027)

Alla ASL di _____ U.O.C./Servizio Farmaceutico Territoriale _____

PEC: _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ C.F.

_____, in qualità di titolare:

- Titolare di farmacia
- Direttore responsabile
- Gestore provvisorio

della farmacia denominata _____ Codice identificativo / N. sede _____

Sita in Comune _____ Località/Agglomerato rurale _____

Indirizzo _____ CAP _____

PEC farmacia _____ tel. _____

CHIEDE

il riconoscimento dell'indennità di residenza per farmacia rurale ai sensi della normativa vigente e dell'art. 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale Farmacie per il biennio 2026-2027.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara sotto la propria responsabilità:

1. Fatturato complessivo ai fini IVA anno _____

- Fino a € 300.000
- Da € 300.001 a € 400.000
- Da € 400.001 a € 500.000
- Da € 500.001 a € 600.000
- Oltre € 600.000

2. Distanza della farmacia dal capoluogo di provincia (tabelle ACI)

- Oltre 50 km
- Fino a 50 km
- Fino a 40 km
- Fino a 25 km
- Fino a 10 km

3. Numero turni notturni effettuati nell'anno _____

- Oltre 100
- Da 81 a 100
- Da 41 a 80
- Da 21 a 40
- Fino a 20

4. Popolazione località (DA CERTIFICARE DAL SINDACO)

Si allega certificazione del Sindaco del Comune di _____

Il sottoscritto DICHIARA, inoltre,

- che la farmacia è classificata come farmacia rurale sussidiata;
- che la farmacia è stata aperta e funzionante nell'anno di competenza per cui si richiede l'indennità;
- che la farmacia assicura il rispetto degli obblighi di servizio (orari, turni, reperibilità) previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni della ASL competente;
- che la farmacia è dotata di defibrillatore (DAE) in conformità agli obblighi previsti;
- che la farmacia svolge attività di supporto e presa in carico del paziente cronico, in coerenza con il modello di farmacia dei servizi e con gli indirizzi regionali in materia di assistenza territoriale, anche mediante l'erogazione di servizi di telemedicina, incluse attività di telemonitoraggio e televisita, ove attivate e autorizzate nell'ambito dei percorsi assistenziali aziendali e regionali;
- di essere consapevole che i parametri di valutazione ai fini dell'istruttoria e dell'eventuale graduazione delle istanze sono quelli previsti dall'art. 17 AC

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra corrisponde al vero ai sensi del D.P.R. 445/2000.

I dati dichiarati si riferiscono all'anno _____ (anno precedente a quello di presentazione dell'istanza), ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale Farmacie.

Richiedo di ricevere l'indennità di residenza al seguente C.C.:

Denominazione Banca: _____

IBAN: __ | ___ | _____ | _____ | _____

Luogo _____ Data _____

Firma _____ Timbro farmacia _____

Allegati:

- Copia del proprio documento di riconoscimento
- Certificazione Sindaco popolazione
- Eventuale documentazione a supporto



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute e
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Dipartimenti Farmaceutici
AA.SS.LL.

A Federfarma Campania
A Assofarm Campania

E per il loro tramite
A tutte le farmacie di comunità

Oggetto: Indennità di residenza farmacie rurali – Art. 17 ACN – Termine presentazione istanze alle AA.SS.LL.– Biennio 2026–2027

In riferimento all'oggetto, con nota prot. n. 0117034 del 12.02.2026, lo scrivente Settore ha richiesto alle ASL di acquisire dalle farmacie interessate la trasmissione dell'apposita modulistica entro il 28 febbraio 2026, al fine di acquisire un quadro conoscitivo preliminare utile alla programmazione regionale e alla predisposizione degli atti necessari all'aggiornamento della disciplina dell'indennità di residenza per le farmacie rurali.

L'indennità di residenza trova fondamento nell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e nella Legge 8 marzo 1968, n. 221 ed è disciplinata, per quanto concerne i criteri di determinazione e le modalità di attribuzione, dall'art. 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, nonché dalla normativa regionale vigente, tra cui la L.R. n. 18/2023. L'art. 17 dell'ACN ha ridefinito i criteri per l'attribuzione dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, introducendo un nuovo sistema basato su parametri oggettivi di ruralità e disagio e su un indice sintetico determinato sulla base del fatturato complessivo ai fini IVA, della popolazione della località, della distanza dal capoluogo di provincia e del numero dei turni notturni effettuati nell'anno di riferimento. Il termine del 28 febbraio 2026, indicato nella citata nota regionale, era finalizzato a consentire alla Regione l'avvio della fase istruttoria e la raccolta dei dati necessari alla stima del fabbisogno finanziario regionale e alla successiva definizione dei criteri di riparto delle risorse, in coerenza con il nuovo sistema previsto dall'art. 17 dell'ACN e con la normativa regionale vigente in materia di farmacie rurali.

A seguito della fase ricognitiva e istruttoria avviata e nelle more della definizione della nuova disciplina regionale che dovrà regolare la corretta allocazione delle risorse economiche destinate all'indennità di residenza, si rende ora necessario procedere alla formalizzazione delle istanze da parte delle farmacie interessate, ai fini del riconoscimento dell'indennità di residenza per il biennio 2026–2027.

Pertanto, al fine di consentire alle Aziende Sanitarie Locali la conclusione delle istruttorie, la chiusura del procedimento amministrativo e la conseguente determinazione del fabbisogno finanziario regionale, nonché la successiva ripartizione delle risorse disponibili per il biennio 2026–2027, le farmacie interessate dovranno presentare apposita istanza alle AA.SS.LL. territorialmente competenti **entro e non oltre il 31 maggio 2026**.

Le istanze devono essere presentate secondo il modello di domanda allegato alla presente e dovranno essere corredate:

- dalla certificazione del Sindaco attestante il numero di abitanti della località/frazione/comune in cui è ubicata la farmacia;
- da autocertificazione relativa agli ulteriori parametri previsti dall'art. 17 ACN (fatturato complessivo ai fini IVA relativo all'anno 2025, distanza dal capoluogo di provincia, numero turni notturni effettuati nell'anno di riferimento).

Il modulo, debitamente sottoscritto, dovrà essere inviato alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente tramite PEC e, per conoscenza, alla Federfarma provinciale e all'Ordine professionale provinciale di riferimento.

Le Aziende Sanitarie Locali provvederanno alla relativa istruttoria, verificando la completezza delle istanze e la coerenza dei dati autocertificati. Infine, a lavori ultimati, le ASL trasmetteranno alla Regione i dati riepilogativi secondo format prestabilito che si trasmetterà successivamente.

Il Dirigente UOS

Dott.ssa Francesca Futura Bernardi



francesca futura
bernardi
REGIONE
CAMPANIA
Dirigente
30.03.2026
12:13:25
GMT+02:00

Il Dirigente Settore HTA-Accreditamento

Dott. Ugo Trama



UGO TRAMA
REGIONE CAMPANIA
Dirigente
30.03.2026 12:13:56
GMT+02:00